

Allegato "A" al n. della Raccolta.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici istituite con Decreto M.U.R."

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una associazione denominata "Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici istituite con Decreto M.U.R." in sigla "CO.N.S.MED." o "CONSMED".

Art. 2 - SEDE

2.1 L'associazione ha sede legale in Roma, in Via Aldovrandi n. 16.

2.2 Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.

Art. 3 - SCOPI E FINALITA'

3.1 L'associazione non persegue scopi di lucro e ha ho finalità quelle di:

- A. rappresentare e valorizzare il sistema delle singole autonomie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici italiane autorizzate con Decreto M.U.R.;
- B. contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca, e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
- C. elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici; osservare e riferire sull'evoluzione delle professioni oggetto della formazione in cui operano;
- D. ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;
- E. promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano.

3.2 Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'associazione, su conforme delibera dell'assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni.

3.3 La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi dell'associazione.

3.4 L'associazione elabora e diffonde annualmente una relazione sullo stato delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici secondo modalità definite dall'assemblea generale.

Art. 4 - DURATA

4.1 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - I SOCI

5.1 Possono essere soci dell'associazione soltanto soggetti esercenti Scuole Superiori per Mediatori Linguistici autorizzate con regolare decreto ministeriale, in possesso dei seguenti requisiti:

- dispongano di risorse e strutture adeguate al perseguimento delle finalità didattiche e di ricerca scientifica proprie del sistema universitario;
- siano state sottoposte a valutazione positiva da parte degli organismi nazionali a ciò deputati;
- offrano garanzie di continuità delle attività didattiche e di ricerca per disponibilità e impegno di risorse;
- godano di autonomia statutaria;

- prevedano, nei rispettivi statuti, la carica di Presidente, o figura con potere decisionale autonomo;
- ammettano studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche;
- siano autorizzate a rilasciare, in più di un'area disciplinare, titoli equipollenti per tutti i livelli previsti dalla normativa vigente;
- dispongano, in forma stabile, di proprio personale docente in numero e con qualificazione scientifica e professionalizzante adeguata a svolgere sia attività di ricerca sia attività didattica nell'area disciplinare di competenza, nel rispetto, per quanto riguarda la loro offerta formativa, dei requisiti minimi al riguardo previsti dalle normative vigenti, in linea con il riconoscimento M.U.R.;
- prevedano nei loro Statuti tra le loro finalità lo svolgimento di attività didattica.

5.2 La domanda di adesione dovrà essere redatta su apposito modulo dell'associazione, va inoltrata al presidente e deve essere approvata dalla giunta esecutiva: la giunta esecutiva delibera in merito entro trenta giorni dalla richiesta e sottopone poi l'ammissione del nuovo socio a ratifica dell'assemblea generale.

5.3 La quota associativa è intrasmissibile.

5.4 Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

6.1 I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di vedere eletti propri rappresentanti negli stessi. L'associazione si avvale di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

7.1 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento del contributo associativo annuale nella misura fissata dalla giunta esecutiva ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea generale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 8 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

8.2 Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di venir meno dei requisiti previsti per l'assunzione della qualità di socio, oltre che per la inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

8.3 L'esclusione del socio è deliberata dalla assemblea generale su proposta della giunta esecutiva e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica al medesimo.

8.4 I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

9.1 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti.

9.2 Le cariche possono essere conferite solo a persone fisiche rappresentanti Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

9.3 Le cariche hanno la durata di tre esercizi e non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi, fatta eccezione per il presidente che non può rivestire la carica per più mandati consecutivi.

9.3 (*nel testo*) La carica di Presidente può essere assunta anche per più di due mandati purché non consecutivi.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE

10.1 L'assemblea generale è composta da tutti i soci iscritti. Ciascun socio è rappresentato in assemblea dal presidente della rispettiva Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, il quale può conferire delega scritta in favore del proprio vice presidente o di un proprio docente. Non è consentito il conferimento di delega in favore di altro associato.

10.2 L'Assemblea è convocata dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare per posta elettronica - o con modalità che ne garantiscano comunque il ricevimento - agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

10.3 L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione, individua le linee programmatiche della Associazione e si riunisce almeno tre volte l'anno e ogniqualevolta il presidente ritenga opportuno. L'Assemblea viene convocata anche su richiesta di almeno cinque soci ed ogni qualvolta lo richiedano tre componenti della Giunta Esecutiva. Nel caso in cui il presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'assemblea generale può essere convocata dalla giunta esecutiva.

10.4 Ogni socio ha diritto ad un voto.

10.5 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal presidente o da un componente dell'assemblea appositamente incaricato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

10.6 E' possibile tenere l'assemblea dei soci con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario dell'assemblea che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - COMPETENZE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA GENERALE

11.1 L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.

11.2 L'assemblea generale in forma ordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'associazione, nonché sui pareri che questa deve o intende fornire;
- approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione presentati dal presidente, nonché approvare l'ammontare della contributo associativo fissato dalla giunta esecutiva;
- deliberare su interventi e iniziative che impegnino la responsabilità dell'associazione, ivi comprese l'eventuale trasferimento della sede, l'attivazione di sedi ed uffici distaccati;
- deliberare la promozione e la partecipazione in enti, organismi e società;
- deliberare la definizione di accordi, intese e convenzioni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'associazione;
- deliberare sull'accettazione di donazioni, finanziamenti e lasciti;
- deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal presidente.

11.3 L'assemblea ordinaria è costituita con la presenza della maggioranza dei soci e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

11.4 L'assemblea generale in forma straordinaria ha le seguenti competenze:

- eleggere il presidente e la giunta esecutiva;
- verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione a socio e convalidare l'ammissione o l'esclusione di soci proposta dalla giunta esecutiva;

- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art. 31 del codice civile.

11.5 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

11.6 L'assemblea per l'elezione del presidente e della giunta esecutiva è convocata e presieduta da quello più anziano anagraficamente fra i presidenti in carica nelle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici afferenti agli associati.

11.7 Nel caso di cessazione anticipata del presidente, entro quindici giorni il vicepresidente convoca l'assemblea e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente è nominato dall'assemblea generale.

12.2 Il presidente è eletto tra i rappresentanti dei soci e può essere eletto anche per più mandati purchè non consecutivi.

12.3 Il presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea generale e della giunta esecutiva,
- b) ha la rappresentanza legale dell'associazione;
- c) rappresenta eventualmente in giudizio l'associazione ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi giudiziarie più opportune tutte le attività utili o necessarie alla tutela dei diritti dell'associazione; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. Le decisioni di cui alla presente lettera sono portate alla ratifica della giunta esecutiva e successivamente alla conoscenza dell'assemblea generale;
- d) sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'assemblea generale e della giunta esecutiva;
- e) svolge la relazione annuale sullo stato delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, di cui al precedente articolo 3.5, avendone condiviso i contenuti con la giunta esecutiva;
- h) presenta alla giunta esecutiva e all'assemblea generale una relazione annuale sull'attività e sulla gestione dell'associazione, sia in occasione della presentazione del bilancio di previsione sia in occasione della presentazione del bilancio di esercizio. Per la parte di competenza detta relazione è controfirmata dal Vicepresidente.

12.4 Il Presidente sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa nei limiti concordati con la Giunta Esecutiva. Oltre tale limite, ed in ogni caso per gli atti che instaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta l'approvazione preventiva della giunta esecutiva; una volta compiuti tali atti devono essere sottoposti nuovamente alla giunta esecutiva che ne verifica la regolarità.

12.5 Al presidente non spetta alcun emolumento o retribuzione a compenso della carica svolta.

Art. 13 - IL VICE PRESIDENTE

13.1 Il vice presidente coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue mansioni, eventualmente assumendo compiti da lui delegati.

13.2 Il vice presidente è nominato dal presidente fra i componenti della giunta esecutiva.

13.3 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente.

13.4 Al vice presidente non spetta alcun emolumento o retribuzione a compenso della carica svolta.

Art. 14 - LA GIUNTA ESECUTIVA

14.1 L'associazione è amministrata dalla giunta esecutiva, composta oltre che dal presidente e dal vice presidente dell'associazione, da altri quattro membri eletti dall'assemblea generale fra le persone fisiche che rivestono il ruolo presidente delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. I membri della giunta esecutiva, il presidente ed il vice presidente sono nominati per la prima volta all'atto della costituzione.

14.2 La giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente. La convocazione avviene con lettera, o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, con posta elettronica almeno tre giorni

prima della riunione. La giunta esecutiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

14.3 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.4 La giunta esecutiva delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dal presente statuto al presidente o all'assemblea generale. I componenti della giunta esecutiva possono assumere compiti specifici definiti dal presidente o deliberati dalla giunta esecutiva stessa.

14.5 La cessazione anticipata dalla carica di presidente della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di uno dei componenti comporta automaticamente la decadenza da membro della giunta esecutiva. In tale ultimo caso, l'assemblea generale provvede ad una elezione suppletiva. L'eletto rimane in carica fino al termine del mandato della giunta esecutiva ed il periodo, se inferiore a due anni, non viene computato in relazione ai limiti per l'eventuale rieleggibilità.

14.6 La giunta esecutiva può avvalersi, sotto la responsabilità del presidente della collaborazione di presidenti delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici esperti in specifiche materie sia per lo svolgimento di incarichi temporanei di interesse dell'associazione, sia per la predisposizione di documenti da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea generale. Tale nomina viene portata a ratifica nella successiva riunione di giunta.

14.7 Alla giunta esecutiva spetta l'accertamento e la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai nuovi soci per l'ingresso nella associazione, e l'accettazione delle domande di ammissione viene ratificata dall'assemblea generale.

14.8 La giunta esecutiva sovrintende e vigila le attività delle singole scuole, il mantenimento dei requisiti di merito e l'ottemperanza delle norme ministeriali che disciplinano il comparto delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici proponendo all'assemblea generale, in caso di violazione delle stesse, a seguito di opportuno contraddittorio, l'eventuale espulsione dall'associazione.

14.9 Ai componenti della giunta esecutiva non spetta alcun emolumento o retribuzione a compenso della carica svolta. Nel caso di incarichi professionali anche temporanei, dovranno essere previsti e approvati con maggioranza assoluta, emolumenti per il lavoro affidato, purché gli importi stanziati siano disponibili nella cassa sociale.

14.10 E' possibile tenere le riunioni della giunta esecutiva con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - REVISORE DEI CONTI

15.1 Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea generale a maggioranza dei presenti.

15.2 Il Revisore dei conti deve essere scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori legali tenuto dal M.E.F. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

15.3 Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al presidente su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.

15.4 Al revisore dei conti spetta un compenso per l'attività svolta sempreché sia preventivamente approvato dalla giunta esecutiva, con maggioranza semplice e ratificato dalla assemblea dei soci contestualmente o precedentemente all'atto di nomina.

Art. 16 - FINANZIAMENTI E PATRIMONIO

16.1 Tutti gli associati provvedono al finanziamento dell'associazione versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'assemblea generale.

16.2 Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- dai contributi degli associati;
- dai beni dell'associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti;
- da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.

16.3 All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:

- delle contributi associativi annuali versati dai soci;
- dei redditi dei beni patrimoniali;
- delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

16.4 L'associazione, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purché accettati con delibera favorevole della giunta esecutiva.

16.5 Nessun socio può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'associazione: in particolare si applicano all'associazione le previsioni di cui all'art. 37 del Codice civile.

Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

17.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 luglio di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente predispone con la collaborazione del Vicepresidente e sottopone all'approvazione della giunta esecutiva e, successivamente, a quella dell'assemblea generale il bilancio di esercizio. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.

17.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il presidente, con la collaborazione della giunta esecutiva, predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.